



Prot. n° 2639

Data 23/06/2016

Rif. Art.96 LR11/10 prec. nota ASP 1836/DP20/9/10 - 2398-16 ChiarimArt96.doc

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Medica

U.O.C. S.I.A.N. – S.I.A.V.

Telefono 090 3652416

FAX 090 3652414

WEB www.asp.messina.it

Direttore: Dr. Giovanni Puglisi

Al Dirigente del Dip. Edilizia Privata

UOC 3 – Città di Messina

Comune di Messina

FAX: 0907724670

PEC: protocollo@pec.comune.messina.it

e p.c. a S.E. Prefetto

98100 Messina

PEC: protocollo.prefme@pec.interno.it

Sig Sindaco

Comune di Messina

PEC: protocollo@pec.comune.messina.it

Sig Assessore Edilizia Privata

Comune di Messina

PEC: protocollo@pec.comune.messina.it

Dir. Dipart. Servizi alle Imprese - SUAP

Comune di Messina

PEC: protocollo@pec.comune.messina.it

Presidente Consulta Regionale

Via Francesco Crispi, 120

90139 Palermo

PEC: ingegnerisicilia@ingpec.eu

Ordini Professionali Cittadini

PEC: messina@archworldpec.it

PEC: collegio.messina@geopec.it

PEC: collegiodimessina@pec.cnpi.it

Ordine Ingegneri Provincia di Messina

Via N. Fabrizi 131 98123 Messina

PEC: ordine.messina@ingpec.eu

Oggetto: Chiarimenti richiesti dal Dirigente del Dip. Edilizia Privata del Comune di Messina in merito alla nota relativa a “illegittima interpretazione normativa del Dip. Urbanistica del Comune di Messina – Appesantimento procedimento amministrativo burocratico”, trasmessa dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina.

In riferimento alla Vs richiesta n.132441 del 17/5/16 di valutazione della documentazione allegata, facendo seguito alla ns precedente nota n.1836 /DP del 20/9/10, si rappresenta quanto segue.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Medica

U.O.C. S.I.A.N. - S.I.A.V.

Telefono 090 3652416

FAX 090 3652414

WEB www.asp.messina.it

Direttore: Dr. Giovanni Puglisi

1) Il parere igienico sanitario è un atto amministrativo non provvedimento, avente per oggetto una manifestazione di giudizio. Tale atto rientra tra quelli adottati in regime di esercizio delle competenze tecniche assegnate dalla normativa vigente alla P.A. in quanto i giudizi tecnici scaturiscono dalle conoscenze specialistiche di cui sono in possesso gli organi valutatori. Ed è proprio per questo particolare contributo specialistico che da sempre il parere igienico sanitario è stato permeato di una duplice essenza:

- I. valutazione della conformità ai requisiti prescrittivi della normativa;
- II. valutazione delle condizioni di benessere e salubrità insite nell'intervento da attuare.

Le norme vigenti sulla semplificazione amministrativa in ambito edilizio hanno previsto un'ulteriore opportunità in merito alla valutazione della conformità, consentendo la compilazione di una dettagliata relazione che asseveri il rispetto delle norme igienico sanitarie, che sono regolamentate da norme specifiche. A tale riguardo trovano certamente riscontro le categorie di intervento di seguito indicate:

- (a) Gli interventi di **edilizia residenziale e le abitazioni oggetto di sanatoria allacciate** alle reti comunali per l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami.
- (b) Gli interventi edilizi relativi **ad uffici, a studi professionali** ed ai **locali commerciali con esclusione dei laboratori, della somministrazione al pubblico, delle farmacie e delle attività di servizio come locali di acconciatura ed estetica ed inoltre con esclusione degli immobili ad uso scolastico, sportivo, ricettivo, assistenziale, sanitario**. Studi medici ed odontoiatrici possono essere autocertificati purché l'immobile oggetto di intervento sia dotato di abitabilità.
- (c) Non sono soggetti all'obbligo del parere igienico edilizio le **attività di bed & breakfast** in applicazione della Circ. Dip. Regionale Turismo, Sport e Spettacolo 15 gennaio 2004, n. 2.
- (d) Per gli interventi relativi alle **tipologie impiantistiche di cui al DM 37/08**, comprese canne fumarie e di esalazione, dovrà essere applicato il percorso istruttorio delineato dagli artt 5, 7, 9 e 11 del citato Decreto. Si specifica che, a tutela della salute dei residenti, dei lavoratori e degli utenti, nel progetto depositato degli impianti di smaltimento degli aeriformi dovranno essere indicati i *dispositivi di filtraggio o i sistemi posti in essere per abbattere le eventuali fonti di inconveniente* (gas, odori, particolato, grasso, calore, ecc.).
- (e) Per le attività che generano un **rumore contenuto all'interno dei limiti tabellari di legge** ed elencate nell'allegato 2 del DPR 227/11 si applicano le procedure di *semplificazione amministrativa* fissate dall'art. 4 commi 1 e 2 del citato Decreto.
- (f) Per le altre attività che comportano livelli elevati di **emissione di rumore o di diffusione sonora o musicale**, per le quali si rende necessario tutelare l'ambiente abitativo esterno dall'inquinamento acustico, oltre all'acquisizione del Titolo Abilitativo Edilizio (DPR 380/01) o/e all'applicazione delle procedure semplificate per lo svolgimento delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (disciplinate dal DPCM 16/4/99 n. 215 e dal DPR 28/5/01 n. 311), ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 227/11 e in applicazione dell'art. 8 comma 6 della L 447 / 1995 è d'obbligo presentare presso gli uffici



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Medica

U.O.C. S.I.A.N. – S.I.A.V.

Telefono 090 3652416

FAX 090 3652414

WEB www.asp.messina.it

Direttore: Dr. Giovanni Puglisi

comunali la *documentazione di previsione di impatto acustico corredata delle opere di mitigazione* ed acquisire il relativo nulla osta.

- (g) Gli interventi che implicano la **presenza di radioonde** (stazioni radiobase e quant'altro) sono soggetti all'accertamento della *compatibilità elettromagnetica* (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) da parte dell'ARPA ai sensi dell' art. 87 del Dlgs 259/2003, dell'art. 14 della L 22 febbraio 2001, n. 36, del DPCM 8 luglio 2003 Gazz. Uff. n.199 e in applicazione della nota n. 309 / 07 dell'Ufficio Legislativo e Legale della Reg. Sicilia.
- (h) Gli interventi che implicano la **presenza di elettrodotti** sono soggetti all'accertamento della *compatibilità elettromagnetica* da parte dell'ARPA ai sensi del DPCM 8 luglio 2003 Gazz. Uff. n.200 ed inoltre al *rispetto delle distanze poste dalla legge a tutela dalla elettrocuzione* (ex DPCM 23/4/92 e 28/9/95, art. 6 del DPCM 8 luglio 2003).

Al di là dell'elenco non esaustivo degli interventi sopra rassegnati, la procedura di semplificazione incontra però limiti applicativi allorché si tratta di dover relazionare in dettaglio la conformità di fattispecie progettuali per le quali non sussiste la norma di riferimento, oppure è prevista l'applicazione di deroghe, oppure gli standard igienico sanitari sono formulati con prescrizioni aperte, generalizzanti, qualitative, non rappresentative di parametri da poter riferire con dettaglio in conformità. In tali casistiche, ove cioè non sia possibile autocertificare con dettaglio la conformità alla norma, in alternativa alla non procedibilità è posta la possibilità di mediare l'intervento con il supporto dell'Ente preposto istituzionalmente alla tutela dell'interesse pubblico di che trattasi: la salute. Pertanto il parere igienico sanitario si configura come la valutazione tecnica che consente agli attori della progettazione di muoversi oculatamente all'interno delle regole di legge e soprattutto di scienza per scegliere la condizione migliore per il comfort e la mitigazione dell'eventuale rischio chimico, fisico e microbiologico. Sotto il profilo della Sanità Individuale e Collettiva (Sanità Pubblica) il Dipartimento di Prevenzione, tramite l'espressione del parere igienico sanitario persegue gli obiettivi della Prevenzione Primaria alla quale è deputato per legge.

2) Il comma 2 dell'art. 96 della L.R. 11/10 discende dagli artt. 20 - 23 del DPR 380/01 (Testo Unico dell'Edilizia): per l'applicazione del disposto di questi articoli sussistono già chiarimenti, coerenti con il profilo della presente, forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati sul sito <http://www.ptpl.altervista.org/> *Quesito sull'art. 20 del DPR 380/2001 - Portale del Tecnico Pubblico Lombardo*. Si evidenzia altresì che il contenuto degli artt. 5.3, 20 e 23 cui fa riferimento l'art. 96 della L.R. 11/10 è stato recentemente aggiornato e modificato dall'art. 5 della Legge n. 106 del 2011; dall'art. 13 della Legge n. 134 del 2012; dall'art. 54 della legge n. 221 del 2015.

3) In relazione all'affermazione "*le tariffe imposte dall'Ufficio ASP di Messina*" si evidenzia che il compenso richiesto per i servizi forniti dalle ASP è atto dovuto in applicazione del Decreto dell'Ass. Regionale Sanità pubblicato nella GURS n°26 del 2004 e il cui prospetto tabellare completo



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Area Medica

U.O.C. S.I.A.N. - S.I.A.V.

Telefono 090 3652416

FAX 090 3652414

WEB www.asp.messina.it

Direttore: Dr. Giovanni Puglisi

di riferimento normativo è riportato nella terza pagina dell'istanza non modificabile di presentazione dei progetti edilizi, come tale evidente, letta e sottoscritta da Ditte e Progettisti. Si fa presente altresì che la formulazione del parere igienico sanitario qualora venga sottratta al vincolo di obbligatorietà procedurale è soggetta alla maggiorazione dell'IVA, quale consulenza.

Rincredce notare che il parere igienico sanitario sia inteso da taluni **alla stregua di un ostacolo burocratico e non come opportunità**: esso costituisce da sempre strumento di protezione della salute individuale e collettiva oltre che strumento operativo offerto dalla legge al Progettista ed alla Ditta per evitare di incorrere nelle penalità e nelle sanzioni stabilite dagli artt. 19 e 21 della L 241 /90 e s.m.i. per le certificazioni difformi.

Per quanto esposto, sarà cura degli uffici comunali competenti, nell'ambito della propria autonomia istituzionale, operare la scelta del percorso istruttorio più idoneo, tenendo in debito conto da un lato la necessità di acquisire gli atti dovuti e dall'altro la salvaguardia delle misure di semplificazione amministrativa.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dr. Giovanni Puglisi

